

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n. 15 del 13 dicembre 2004

Riunione del 18.11.04

Presidente Avv. Costanza Acciai

Componenti: Avv. Luigi Perone

Avv. Thomas Martone

-

CAF/9 – Appello del tesserato Rosario Braia avverso il provvedimento di sospensione da ogni attività federale per mesi due adottato dalla Commissione Giudicante Nazionale C.U. n.8 dell'8.11.2004

Con ricorso a questa Commissione in data 12.11.2004 BRAIA ROSARIO, allenatore della Libertas Villanterio (campionato B/1 girone A) impugnava il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti con delibera 09.04.04 della Commissione Giudicante Nazionale.

La decisione impugnata aveva ritenuto meritevole di censura, ai sensi dell'art 19 Regolamento Gare, il comportamento del tesserato consistito nell'aver prestato particolare insistenza presso gli arbitri affinché gli stessi accettassero un reclamo in ordine allo svolgimento della gara oltre il termine previsto. La sanzione comminata era stata quella della sospensione per mesi due da ogni attività federale.

I motivi di impugnazione concernevano il mancato rispetto dei tempi per la conclusione delle indagini e del procedimento disciplinare ex art.18 Regolamento Giurisdizionale nonché l'insussistenza dell'illecito disciplinare.

La Commissione, sentito il P.F. e letti gli atti di causa osserva:

MOTIVI

Appare preliminare ed assorbente l'esame circa la giuridica possibilità che nel sistema possa configurarsi un "tentativo" di illecito disciplinare in relazione al comportamento dell'incolpato.

Ad un'attenta lettura della relazione arbitrale, si evince chiaramente che il ritardo nella consegna della conferma scritta di reclamo è conseguito ad un'approfondita analisi di quanto accaduto nell'incontro, analisi svolta nel corso di un colloquio fra allenatore ed arbitri, nello spogliatoio arbitrale, dopo che l'allenatore aveva atteso la disponibilità dei giudici di gara. Si è trattato di una conversazione che "*si è svolta nella più assoluta cordialità*". Ancora, secondo la relazione in esame, successivamente, l'allenatore Braia avrebbe rivolto agli arbitri "*richiesta circa la possibilità di confermare il reclamo*". A questo punto, (ed evidentemente sempre nel clima di cordiale educazione che ha connotato il colloquio) gli arbitri hanno risposto che la procedura corretta "*avrebbe previsto*" (d'obbligo notare il condizionale) la presentazione della conferma entro i 15 minuti successivi il termine della gara.

In simile atmosfera appare evidente come la richiesta del Braia di "*far finta*" che la consegna fosse avvenuta nei termini regolamentari appare più quale un goffo tentativo di condurre, certo in modo non opportuno e neppure commendevole, su di un piano di superficiale considerazione la gestione del preannunziato reclamo, piuttosto che una vera e propria violazione dei doveri di "lealtà e probità" imposti al tesserato. E' stato infatti sufficiente segnare l'orario della consegna sul foglio di conferma del reclamo per evitare che l'interesse sportivo al rispetto dei regolamenti risultasse leso dal comportamento del tesserato.

Anzi, proprio nella pacifica conferma del ritardo nella consegna si individua l'assenza di ogni intento fraudolento del tesserato.

P.Q.M.

La Commissione di Appello Federale, in riforma della decisione impugnata annulla la sanzione inflitta all'incolpato al quale dispone restituire la tassa ricorsi.

Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

AFFISSO 13.12.04